

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ha reso indispensabile un adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei beni paesaggistici, apportato con legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)" e s.m. e i.

La Regione, con lo stesso provvedimento legislativo, ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali, conferendole un ruolo fondamentale all'interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall'art 146 del Codice e demandando alla stessa anche l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 15 della L.r. 56/77 (Tutela ed uso del suolo) in conseguenza della soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall'articolo 91 bis della L.r. 56/77.

L' art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia" e che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, entro il 30 giugno 2009.

La Giunta Regionale con deliberazione n 34-10229 del 1 dicembre 2008 e successiva deliberazione n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha stabilito, che la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), istituita e nominata ai sensi dell'art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi.

Il Comune al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche ad esso attribuite deve dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenute nella L.r. 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 e n. 58-10313 del 16 dicembre 2008.

Pertanto con D.C.C. n. 26 del 25.02.2009 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio" composto dai seguenti articoli:

- Art. 1 istituzione della commissione locale del paesaggi(clp)**
- Art. 2 composizione della commissione**
- Art. 3 nomina, durata e compensi della commissione**
- Art. 4 casi di incompatibilita' e di decadenza dei commissari**
- Art. 5 funzionamento della commissione per il paesaggio**
- Art. 6 attribuzioni della commissione**
- Art. 7 termini per l'espressione del parere**
- Art. 8 istruttoria delle pratiche e rilascio dei pareri e delle autorizzazioni**
- Art. 9. norma di rinvio**

La citata legge all'art. 4, comma 2° prevede che "Ogni commissione locale per il paesaggio sia composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale." ;

Inoltre prevede che i componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralita' delle competenze sopra elencate; che Il comune stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione locale per il paesaggio; che i componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta e che i comuni trasmettano alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum;

L'allegato A alla citata legge ha previsto che i componenti della commissione devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello sportello unico per l'edilizia, siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge, non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. Inoltre viene prevista l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

La stessa legge ha soppresso le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e che l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 e' demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4;

Con D.C.C n. 26 del 25.02.2009 è stato approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” nel quale viene previsto che la Commissione è eletta dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di specifico bando e stabilisce in cinque il numero dei componenti della commissione stessa.

Il comma 2° dell’art. 3 del regolamento prevede che “dei 5 componenti, 3 sono espressione della maggioranza e 2 della minoranza, con voto espresso a scrutinio segreto e limitato ad un solo nominativo. La maggioranza vota i 3 rappresentanti di propria competenza e la minoranza i propri 2, risultando eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza

Con D.C.C n. 36 del 31.03.2009 viene istituita la Commissione Locale per il Paesaggio composta da cinque componenti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

Sul sito del Comune di Cuneo è disponibile on-line la nuova modulistica per la richiesta di Autorizzazione Ambientale e di Parere ai sensi dell’art.49 L.R. 56/77 nonchè il Manuale Operativo per le pratiche ambientale da sottoporre alla Commissione Locale per il Paesaggio al link

http://www.comune.cuneo.it/urbanistica/commissione_paesaggio

CAMPO DI APPLICAZIONE O TIPOLOGIA DI INTERVENTI SOTTOPOSTI AL PROCEDIMENTO

Nelle zone comprese negli elenchi di cui all’art. 142 (ambiti Galasso) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.M. agosto 1985 (Galassini), sono subdelegate ai Comuni, purché dotati della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’art. 4 della L.R. n. 32/08 le funzioni amministrative riguardanti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo, fatti salvi i casi di seguito riportati la cui autorizzazione rimane in capo alla Regione:

- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
- e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
- g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 42/08 fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) (la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. La Commissione deve altresì esprimere il parere vincolante previsto dall’art. 49, 15° comma, della L.r. 56/77 e s. m. e. i., per gli interventi relativi alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni del Piano regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico e architettonico.

In particolare sono sottoposti al parere vincolante della Commissione tutti gli edifici della Città Storica e dei Nuclei Frazionari e degli edifici individuati dalla Lr n. 35/95 ad esclusione di quelli individuati dalla tavola P6 “Assetto della Città Storica” nelle seguenti classi:

- A6 : *Palazzi e case del II° dopoguerra nella città di impianto medioevale e ottocentesca (per interventi fino alla ristrutturazione di tipo RE3)*
- A11 : *“case edificate nel II° dopoguerra”*
- A12 : *“case edificate nel II° dopoguerra integrate in sistemi porticati”*
- AF : *“bassi fabbricati pertinenziali interni agli isolati”*
- AG : *“tasselli non saturi inglobati negli isolati”*
- VCS : *“isolato testata ovest di C.so Dante” – “ex cinema Fiamma”*